

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: DCA U 00150 del 08 maggio 2014 : rettifica per errore materiale

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN QUALITA' DI
COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 98;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii. concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"*;

VISTO, in particolare, l'art. 8 quinquies, comma 2 lettera e-bis del suddetto D.lgs

CONSIDERATO che la Regione Lazio per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza si è trovata nella condizione di dover stipulare l'accordo previsto nell'art. 1 comma 180 Legge dello Stato n. 311 del 30 dicembre 2004 – legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *"Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"* e la deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che con la citata delibera del 21 marzo 2013 sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dall'anno 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con cui il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, richiamati in particolare, le azioni e gli interventi in via prioritaria indicati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, intervenendo anche per garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, sicurezza e qualità, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" il quale, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

RILEVATO quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 8 quater del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale;

VISTO l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale che indicano, tra l'altro:

- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 quinquies, comma 2, lettera d);
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai

sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),omissis....(art. 8 quinquies, comma 2, lettera e- bis);

VISTO l'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/92, che a tal proposito, prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 quinquies;

RILEVATO quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. 502/1992 in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa, con sentenza TAR Lazio n. 1911/07, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 499/03, ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;

RILEVATO inoltre, come, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato, sez V, 26 novembre 2008 n. 5847, il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati, non lede alcun affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

RILEVATO che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha ribadito che: "...Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni";

RIBADITO come, ai sensi di orientamenti giurisprudenziali, " omissis... non è impedito alla regione, nell'ottica di esigenze di riduzione e razionalizzazione della spesa sanitaria a carico del SSR, di attribuire alla spesa di prestazioni specialistiche

Segue Decreto n. del

ambulatoriali un budget comunque inferiore alla produzione effettiva dei soggetti accreditati “– cfr T.A.R. Lazio Roma, sez III, 11 giugno 2008 n. 5761;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U 000150 del 08.05.2014 recante: Rettifiche Delibera di Giunta regionale n. 174 del 21 marzo 2008 e s.m.i. e Decreti Commissariali nn. U 009/2009; U 0091/2010; U 0020/2011; U 0034/2011; U 0089/2012; U 00348/2012; U00501/2012; U 0098/2013;

CONSIDERATO che il DCA U 00150/2014 dispone, tra l’altro, di procedere alla rideterminazione dei budget 2012 e 2013 della struttura Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.L.– cod. SIAS 103 019700 -

VISTO l’allegato - *All. 2 Specialistica Ambulatoriale: Budget 2008 - 2013 ridefiniti/riattribuiti* “ del suddetto Decreto Commissariale – Specialistica Ambulatoriale: Budget 2008-2013 ridefiniti/ riattribuiti;

PRESO ATTO che, nel suddetto allegato, per mero errore di stampa, non è riportato il budget 2013 ridefinito della struttura “Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.L” cod. SIAS 103 019700, pari al budget 2012 abbattuto dello 0,5%;

RITENUTO pertanto di rettificare il DCA U00150 del 08.05.2014, riportando il budget 2013 ridefinito della struttura “Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.L.” cod. SIAS 103 019700, pari ad € 444.577,22 nell’allegato 2 del medesimo DCA U 00150/2014;

VISTO pertanto l’allegato - *All. 2 Specialistica Ambulatoriale: Budget 2008 - 2013 ridefiniti/riattribuiti* “, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

Di richiamare tutto quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente decreto;

1. Di rettificare il DCA U 00150 del 08.05.2014 riportando il budget 2013 ridefinito della struttura “Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.L.” cod.

Segue Decreto n.

del


SIAS 103 019700, pari ad € 444.577,22 nell'allegato 2 del medesimo DCA U 00150/2014;

2. Di approvare l'allegato *All. 2 - Specialistica Ambulatoriale: Budget 2008 - 2013 ridefiniti/riattribuiti* “, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Nicola Zingaretti



Codice Struttura	Denominazione	BUDGET 2008	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013
101 611204	Aristeia						46.267,85
101 Da attribuire	Mar						7.995,37
101 668704	Laboratorio Patologia Clinica Di Giorgi						102.253,78
103 019700	Studio Medico Diagnostico Anglona S.r.L					446.811,27	444.577,22
103 017800	Premedica					38.578,17	38.385,27
103 023800	Centro Diagnostico s.n.c						509.800,35
103 Da attribuire	Fisio Europa						109.481,90
104 011602	Marilab S.r.l.					51.443,72	51.186,50
108 - 641050	C.d.C. Madonna delle Grazie - RMN -	1.002.902,78	1.002.902,78	842.409,45	790.023,63	786.671,56	782.738,20

Strutture MAR e Aristeia (Aristeia cod. SIAS 101 611204): nota Area Servizio Informativo sanitario prto. 170845 del 16 dicembre 2013

Struttura Di Giorgi (cod. SIAS 101 668704):nota Area Servizio Informativo sanitario prot. 36399 del 21 gennaio 2014

Struttura Centro diagnostico (cod. SIAS 103 023800): nota prot. 8975/CL del 1 ottobre 2013 di Lazio Sanità Agenzia di Sanità Pubblica

Struttura Marilab Srl (cod. SIAS 104 011602) nota prot. 169843 del 16 dicembre 2013 dell'area Servizio Informativo Sanitario